

# Messaggio

numero

**5784**

data

9 maggio 2006

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Modifica della legge sul notariato del 23 febbraio 1983 e della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 in materia di ispezioni notarili**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre al vostro esame le proposte per la revisione parziale della legge sul notariato del 23 febbraio 1983 e della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 in materia di ispezioni notarili.

### **I. INTRODUZIONE**

Sin dagli esordi, la legislazione in materia notarile designava il Tribunale d'appello quale suprema istanza giudiziaria a livello cantonale, delegata a svolgere la funzione di autorità di vigilanza sui notai, ritenuto che notoriamente a questi ultimi compete la veste di pubblico ufficiale. Di conseguenza già nella legge di regolamento sul notariato 11 giugno 1844 (BU 1844, 41 seg.), venivano pure previste e regolamentate le modalità di esecuzione delle cosiddette ispezioni notarili, ossia le verifiche da effettuare periodicamente sull'attività dei notai. Sebbene la composizione in seno all'organo preposto ebbe a subire col tempo alcune lievi modifiche, permase comunque immutato il principio dell'assegnazione di tale funzione a membri del Tribunale d'appello. La figura specifica dell'ispettore notarile viene menzionata per la prima volta all'art. 30 del regolamento del Tribunale di appello dell'11 dicembre 1924, incaricato della vigilanza sulla tenuta degli archivi distrettuali oltre che notarili, da effettuare tramite una visita annuale. In tale ambito egli era pure competente per vigilare sulla corretta applicazione della legge sul bollo. A questo regime si è ispirato di conseguenza l'art. 103 della legge notarile del 20 febbraio 1940, sostanzialmente ripreso con la modifica legislativa del 25 luglio 1967 all'art. 113, laddove si enuncia l'esigenza di ispezioni a scadenze annuali. Con la successiva revisione legislativa all'origine dell'attuale legge notarile del 23 febbraio 1983 (LN) (art. 120), nonché con la parallela introduzione dell'art. 22 g della legge organica giudiziaria civile e penale (LOG), divenuto dal 1990 l'art. 1 quater, veniva istituita la Camera per l'avvocatura e il notariato in seno alla quale vengono designati uno o più ispettori notarili.

Tale regime rimase quindi sostanzialmente immutato dalla sua istituzione sino ai nostri giorni, variando unicamente la designazione formale dell'organo competente preposto alle ispezioni. Notoriamente negli anni passati il Tribunale d'appello si è trovato confrontato con un notevole aggravio di lavoro regolarmente denunciato nei rendiconti annuali del Tribunale stesso, evidenziando una sensibile lievitazione delle vertenze in entrata con conseguente necessità di dedicarsi prioritariamente all'esecuzione dei compiti primari, ossia la funzione

giudiziaria vera e propria a detrimento di altre attività ritenute di carattere accessorio o estranee alla propria vocazione primordiale. A tale evoluzione ha contribuito anche la progressiva estensione delle competenze devolute al Tribunale d'appello, vuoi per l'incessante proliferare di nuove leggi sempre più complesse che traggono seco la necessità di prevedere nuove istanze chiamate a statuire in caso di contenzioso, che per le nuove esigenze poste dalla legislazione federale, segnatamente la modifica dell'art. 98a OG in vigore dal 1992 o da accordi internazionali richiedenti spesso un doppio grado di giurisdizione. Le sinergie sviluppate da questi fenomeni concomitanti contribuiscono inevitabilmente ad acuire lo stato di sollecitazione al quale si trova sottoposto il Tribunale cantonale. Il potenziamento attuato in tempi relativamente recenti in seno al novero dei giudici nonché dei vice-cancellieri in organico, perviene ad ovviare solo in parte a questo stato di cose.

## II. LE RAGIONI DELLA RIFORMA

Fra le conseguenze di carattere forse meno vistoso dovute a questa evoluzione, si è riscontrato così anche un progressivo abbandono della pratica delle ispezioni notarili, sino a qualche anno fa almeno sporadicamente attuate, essendo comunque acquisita da lungo tempo l'impossibilità materiale di ottemperare ai ritmi stabiliti dal citato regolamento. A titolo illustrativo basti citare il costante incremento del numero dei notai iscritti all'albo cantonale che oramai supera largamente le quattrocento unità, cifra che in base ai ritmi attuali appare votata a lievitare ulteriormente. Nel contempo si accentuano le accresciute esigenze di competenze specifiche per l'esercizio di tale funzione, che richiede una pratica costante e aggiornata nell'ambito dell'arte notarile.

Lo stesso Tribunale d'appello (in seguito TA) nel 1997 per mano del suo Presidente di allora giudice Michele Rusca, ebbe modo di manifestare al presidente dell'Ordine dei notai queste difficoltà. Così egli si esprimeva in data 23.05.1997:

*"Si tratta in realtà di un problema ricorrente, in quanto generalmente i giudici del Tribunale d'Appello non hanno grande pratica di questioni notarili. E' infatti difficile non solo trovare chi si presti alla bisogna, ma anche chi sia in grado di effettuare ispezioni che vadano oltre un controllo formale. Sarebbe pertanto auspicabile una collaborazione dell'Ordine dei notai, alla stregua di quanto avviene per la disciplina degli avvocati. Non vi è chi non veda come ispezioni organizzate e gestite dall'Ordine dei notai, o perlomeno con la fattiva collaborazione dell'Ordine, offrirebbe migliori aspettative di praticità e competenza".*

Il medesimo giorno il Consiglio dell'Ordine, chinatosi sul problema, giungeva a formulare un modello di riforma dell'istituto delle ispezioni in base al quale tale compito veniva assunto dall'Ordine stesso. La proposta incontrava il favore del TA riunitosi in seduta plenaria, espresso con scritto 18 novembre 1997, a condizione che la prospettata modifica fosse coordinata con il Dipartimento delle istituzioni e tenendo conto delle necessarie modifiche legislative.

Il giudice Alessandro Soldini allora Presidente del Consiglio di disciplina notarile (in seguito CDN), aveva poi avuto occasione di segnalare in data 8 maggio 1998 al Presidente dell'Ordine dei notai alcune vistose lacune insite nell'ordinamento notarile, segnatamente la necessità di istituire un'autorità di ricorso avverso le decisioni in materia disciplinare da parte del CDN, in applicazione della sentenza DTF 123 I 87, ove l'ordinanza sul notariato del Cantone Grigioni del 1° dicembre 1993 si era rivelata contraria ai principi dell'art. 6 CEDU, non prevedendo un organo superiore indipendente in caso di contestazione relativa a provvedimenti disciplinari. L'estensore osservava infatti come il CDN costituisse in realtà un'autorità amministrativa con compiti anche disciplinari, contro i cui provvedimenti non era dato alcun rimedio giuridico pieno, piuttosto che una vera e propria autorità giudiziaria

amministrativa (considerata civile dall'art. 6 CEDU). In tale sede veniva pure suggerita l'opportunità di migliorare dal profilo sistematico alcune norme di carattere procedurale, proponendo di valutare la tematica contestualmente con quella delle ispezioni notarili. In anni precedenti poi, il medesimo magistrato aveva occasione di evidenziare riguardo all'evoluzione statistica, l'entità in genere scarsamente rilevante dei procedimenti disciplinari aperti, tale a suo parere da non giustificare necessariamente un'istanza paritetica e ipotizzando per l'esame di simili pratiche l'eventualità di far capo ad un organo interno all'Ordine, sulla falsariga di quanto già attuato dalla legge sull'avvocatura (Rendiconto governativo 1993, pag. 390 ss).

L'eventualità di assumere il compito delle ispezioni notarili venne recepita favorevolmente a larga maggioranza dall'assemblea generale dell'Ordine dei notai del 17 marzo 1998 dopo ampio dibattito. Per concretizzare questo intento fu costituita una commissione ad hoc presieduta dall'avv. Brenno Brunoni già presidente dell'Ordine stesso, incaricata di elaborare una bozza di regolamento e di formulare le proposte per le occorrenti modifiche legislative, che ebbe a rassegnare il proprio rapporto il 7 aprile 2000. Questo documento costituisce la base del presente messaggio, ritenuto che si è pure tenuto conto delle osservazioni espresse successivamente in sede di consultazione da parte della Camera per l'avvocatura ed il notariato del Tribunale di appello e dell'Ordine dei notai.

### **III. COMMENTO ALLE SINGOLE PROPOSTE DI MODIFICA**

#### **1. Camera per l'avvocatura e il notariato quale autorità di vigilanza sul notariato**

Va pienamente condivisa la conclusione alla quale la citata Commissione dopo approfondito esame è approdata, e cioè che in considerazione del fatto che il notaio è in realtà un pubblico funzionario (art. 1 cpv. 1 LN), la vigilanza sul suo operato debba di principio rimanere affidata all'autorità pubblica istituzionale. Ciò non impedisce tuttavia che l'esecuzione materiale delle ispezioni possa essere commissionata a degli ispettori notai che operino comunque per nomina ed incarico di tale autorità. In altre parole gli ispettori notai devono esercitare tale loro funzione quali rappresentanti dell'autorità pubblica titolare della vigilanza sui notai. Occorre dunque mantenere la Camera per l'avvocatura e il notariato (in seguito CAN) quale organo di vigilanza sul notariato, come già attualmente previsto dagli art. 1 quater LOG e 120 LN.

Pertanto le predette due disposizioni vanno parzialmente modificate di conseguenza.

L'art. 1 quater LOG (marginale Camera per l'avvocatura ed il notariato) rimane invariato per quanto riguarda il cpv. 1, mentre il cpv. 2 viene adattato, togliendo semplicemente il riferimento ai giudici ispettori notarili. Si noti come questa disposizione è destinata ad assumere una nuova numerazione nell'ambito della revisione parziale in atto, come meglio appare nel rapporto della Commissione della legislazione 29 marzo 2006 ai messaggi governativi n. 5675 del 5 luglio 2005 e n. 5732 del 23 novembre 2005. In tale contesto la disposizione diviene il nuovo articolo 64 LOG.

Questa formulazione lascia invero di principio ancora aperta, non specificandola, la qualifica degli ispettori ovvero se debba trattarsi di giudici, notai o funzionari. Ciò è reso necessario dal fatto che per quanto riguarda le ispezioni degli archivi notarili distrettuali, si ritiene che queste debbano restare sotto la responsabilità e la competenza della CAN e per essa di un giudice del Tribunale d'Appello (art. 105 LN). Qualora anche per questo compito la CAN ritenesse opportuno nominare un notaio, dovrebbe in tal caso trattarsi di un notaio diverso dagli ispettori notarili in senso stretto ed essere nominato anch'esso dal TA adattando in modo corrispondente il regolamento.

A tale proposito si annota come in data 24 novembre 2003 è stata decisa con la modifica agli art. 97 seg. della legge notarile, l'abrogazione dell'archivio notarile (BU 2004, 147). La

relativa entrata in vigore attualmente posticipata (BU 2005, 397), appare destinata ad essere differita ulteriormente, a motivo di problemi di coordinamento dovuti al ripristino dell'imposta di bollo sull'archivio notarile (BU 2005, 54), della quale in un primo tempo era prevista l'abrogazione.

La specificazione che gli ispettori notarili sono da nominare fra i membri dell'Ordine dei notai viene espressa all'art. 122 cpv. 1 LN (marginale ispezioni). Di riflesso va pure abrogato l'art. 120 numero 2 LN.

Per quanto attiene le modalità di nomina e quelle di esecuzione delle ispezioni, rientra concretamente con lo schema sin qui seguito nelle competenze della stessa CAN di provvedere all'emanazione delle relative disposizioni mediante uno specifico regolamento. Pur con la rinuncia a definire ulteriori dettagli nella legge, e lasciando in proposito nel rispetto del quadro istituzionale piena competenza e libertà all'autorità di nomina, sarà comunque richiesta la collaborazione da parte dell'Ordine dei notai mediante la presentazione di una rosa di candidati ispettori. Essa comunque non sarà vincolante per il Tribunale d'appello, che dispone di un più vasto apparato informativo in materia. Pertanto a livello legislativo basterà istituire la relativa base legale con alcune disposizioni minime quadro, ossia le seguenti:

- a. Una norma che specifichi e delimiti gli scopi delle ispezioni notarili all'art. 122 LN quale nuovo cpv. 2, unitamente ad un opportuno rinvio in materia di ricusa al cpv. 1.
- b. Due disposizioni sulle spese delle ispezioni notarili e sulle indennità degli ispettori. In proposito è bene osservare come la normativa vigente all'attuale art. 122 cpv. 1 LN si limiti a prevedere che vengano addossati al notaio unicamente i costi ascrivibili a negligenza. La proposta formulata dalla Commissione presieduta dall'avv. Brunoni proponeva sostanzialmente lo status quo. Previa ulteriore analisi, reputiamo che lo svolgimento delle ispezioni notarili oramai in desuetudine da diversi anni come sopra accennato, vada a beneficio dei notai stessi in vista di uno svolgimento corretto del proprio ministero. Appare pertanto equo prevedere una partecipazione degli interessati alle relative spese in consonanza con i principi invalsi in materia di contributi causali, segnatamente in caso di una prestazione effettuata da parte di organi dello Stato o suoi delegatari, onde coprire i costi del servizio. In sede di consultazione l'Ordine dei notai in data 31 marzo 2006 ha confermato su questo punto la sua adesione all'impostazione della Commissione Brunoni, respingendo la proposta di un tributo specifico, ma proponendo in via subordinata l'eventualità di chiamare a partecipare ai costi di ispezione l'intera categoria dei notai, anziché il singolo notaio ispezionato come prospettato in un primo tempo, atteso che tale istituto esplica semmai effetti benefici a favore dell'intera categoria dei notai. Questo suggerimento è stato quindi fatto proprio nel presente messaggio, accollando una tassa annua diretta ad ogni notaio iscritto all'albo, destinata ad alimentare un fondo per il pagamento delle indennità ai notai ispettori.

Gli ispettori notarili dovrebbero dal canto loro essere remunerati mediante un'indennità commisurata alla stregua di quella versata per l'attività dei giudici supplenti del Tribunale di appello. Di conseguenza si propone di inserire innanzitutto una norma che affermi il principio del prelievo di una tassa per l'ispezione a carico dei notai e poi, fra le competenze della CAN enunciate all'art. 120 LN, una disposizione che autorizzi quest'ultima a definire ulteriormente tale tassa, il cui prelievo potrà essere delegato all'Ordine dei notai, nonché le indennità degli ispettori (numero 3).

Pertanto all'art. 122 LN, dopo il cpv. 1 modificato ed il nuovo cpv. 2 dei quali si è detto sopra, viene inserito un nuovo cpv. 3, che prescrive il prelievo di un adeguato emolumento a carico dei notai, destinato a coprire i costi per il servizio degli ispettori

notarili, da stabilire tra fr. 100.-- e fr. 300.-- annui. All'art. 120-numero 3 LN viene inserita un'ulteriore aggiunta, che commisura le indennità per gli ispettori in analogia a quelle dei giudici supplenti del Tribunale d'appello.

## **2. Consiglio di disciplina notarile quale autorità disciplinare di I.a istanza e Camera per l'avvocatura e il notariato quale autorità di ricorso**

Come esposto al capitolo precedente, la CAN esercita la sorveglianza sui notai tramite gli ispettori notarili. Questi ultimi presenteranno i loro rapporti di ispezione direttamente al CDN.

Essendo infatti la CAN nella presente proposta designata quale autorità di ricorso e di revisione delle decisioni del CDN, si è optato per rinunciare ad una procedura di valutazione preliminare da parte della CAN stessa in vista di una successiva eventuale segnalazione al CDN come invece previsto nel progetto commissionale. Siccome non dovrà essere competenza degli ispettori esprimere giudizi sull'operato del notaio, ma soltanto rilevare fatti e discordanze oggettive con quanto stabilito dalle prescrizioni applicabili, spetterà quindi al CDN quale destinatario dei relativi rapporti (art. 122 cpv. 1) qualora riscontrasse fattispecie di rilevanza disciplinare, istruire il caso e pronunciare all'occorrenza la sanzione disciplinare appropriata secondo l'art. 127 LN. Altri tipi di segnalazione quali per esempio errori nelle rubriche ecc. dovranno essere demandati per competenza alla CAN stessa (art. 15 cpv. 2 del Regolamento d'applicazione della LN).

L'esame della normativa sulle sanzioni disciplinari ha condotto alla constatazione che la disposizione concernente la proposta di revoca dall'esercizio del notariato contenuta all'art. 127 cpv. 1 numero 4 LN appare da un punto di vista sistematico da riformulare. Nel sistema attuale la revoca del notariato compete alla CAN (art. 120 numero 6 LN). Quest'ultima non è però organo disciplinare, essendo questa attribuzione del CDN. La revoca va considerata innanzitutto come una misura amministrativa destinata a tutelare il pubblico dal notaio che non adempie i requisiti per l'esercizio di tale funzione. D'altra parte essa non è prevista come sanzione disciplinare in senso stretto.

Si è pertanto ritenuto di introdurre la facoltà di revoca disciplinare con la denominazione di radiazione dall'albo notarile onde evitare possibili equivoci nel numero 4 dell'art. 127 cpv. 1 LN, attribuendo la competenza in materia direttamente al CDN, oltre ad uniformare l'art. 124 con l'art. 120 numero 6 e completando l'art. 25 cpv. 1 numero 8 LN.

Tenuto conto della necessità di adeguamento alle esigenze della CEDU (DTF 123 I 87), la decisione disciplinare dovrà poter essere sottoposta in seconda istanza al giudizio di un organo giudiziario indipendente. Secondo il Tribunale d'appello questa autorità di ricorso deve essere la CAN. Evidentemente occorrerà badare a che nel CDN siedano giudici diversi da quelli presenti in seno alla CAN.

La facoltà di ricorso contro le decisioni disciplinari viene istituita all'art. 127 LN quale nuovo cpv. 4. Parallelamente il cpv. 1 dell'art. 127 deve essere modificato, togliendo il riferimento all'istanza unica.

Per motivi di uniformità si propone pure di estendere da 10 a 15 giorni il termine di ricorso contro la sospensione provvisoria prevista all'art. 128 cpv. 2 LN, modificandolo di conseguenza. Parimenti si ritiene opportuno applicare sia ai procedimenti di revoca dalle funzioni di notaio, sia a quelli disciplinari le regole della procedura amministrativa colmando così una lacuna. Di conseguenza si propone di abrogare l'attuale art. 129 LN, sostituendolo con una nuova disposizione contenente il relativo rinvio.

Il Tribunale d'appello ha pure postulato l'introduzione di una nuova norma analoga all'art. 127 della LN, volta a regolare la sorveglianza disciplinare sull'attività degli ispettori notarili,

principio espresso nel nuovo art. 127a. Viene designato a tale scopo il Consiglio di disciplina notarile, con possibilità di ricorso alla Camera per l'avvocatura ed il notariato.

È poi necessario modificare anche l'art. 130 LN, poiché la sua attuale formulazione, che prevede il conferimento di estesi poteri di indagine agli ispettori notarili, non è compatibile con le nuove e limitate funzioni degli stessi. D'altra parte l'istruttoria, quando è il caso, ha luogo unicamente nell'ambito del procedimento disciplinare innanzi al CDN. Pertanto anche sotto questo profilo è indicata una semplificazione della norma rispetto alla formulazione attuale.

### **3. Composizione del Consiglio di disciplina notarile**

Come accennato sopra, si è pure presa in considerazione la possibilità di modificare la composizione del CDN onde sgravare i giudici da attività estranee alla loro funzione, attesa anche la disponibilità espressa da parte dell'ordine dei notai. Tuttavia una più attenta valutazione ha rivelato inopportuna una modifica al riguardo. Da un lato infatti il numero di casi esaminati risulta esiguo in quanto non supera la media annua della quindicina. D'altro canto spettando in modo irrinunciabile al Tribunale d'appello la funzione di autorità di vigilanza in materia di notariato, appare corretto mantenere la presenza di magistrati in seno ad uno degli organi incaricati di adottare concretamente i necessari provvedimenti. La composizione del CDN resta pertanto invariata (art. 125 cpv. 1 LN).

## **IV. CONSEGUENZE FINANZIARIE**

Stando alle valutazioni operate dal rapporto commissionale, occorre garantire mediamente un'ispezione per ciascun notaio entro un arco decennale. Ipotizzando di norma un impiego di tempo pari a una giornata per ispezione ed otto ispettori di ruolo con sei giornate di ispezioni annue, ne consegue che in base ai parametri disponibili attualmente si ottengono così 48 indennità giornaliere singole. Ognuna di esse comporterebbe una retribuzione di fr. 800.-- pari alla diaria corrispondente attualmente prevista dall'art. 3 cpv. 2 della legge sugli onorari dei magistrati per i supplenti giudici d'appello liberi professionisti, oltre alle indennità di trasferta. Questi costi sono comunque destinati a venire recuperati tramite gli introiti derivanti dalla tassa di cui sopra, percepita presso ogni singolo notaio (cfr. n. III 1 b).

Per lo Stato non ci sono conseguenze finanziarie poiché l'attività di ispezione è interamente finanziata mediante la tassa a carico dei notai, il cui ricavo può essere destinato unicamente a tale compito.

Il disegno di legge è rispettoso delle esigenze poste dal profilo della tecnica legislativa, segnatamente i principi dell'alleggerimento della legislazione cantonale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## LEGGE

**inerente la legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 e la legge sul notariato del 23 febbraio 1983; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 9 maggio 2006 n. 5784 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

I.

La legge organica civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

### **Art. 1 quater cpv. 2**

<sup>2</sup>Inoltre essa esercita la vigilanza sull'attività dei notai e sugli archivi notarili, emana le norme regolamentari e dà le direttive ai fini dell'applicazione della legge.

II.

La legge sul notariato del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

### **Art. 25 cpv. 1 n. 8**

8. quando sia stato revocato o radiato dall'albo notarile;

### **Art. 120 n. 2 e 3**

La Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello:

2. abrogato.

3. emana le norme regolamentari e le istruzioni, segnatamente il regolamento sulle ispezioni notarili, e fissa le indennità per gli ispettori in applicazione, per analogia, delle disposizioni regolanti le indennità per i Giudici supplenti del Tribunale d'appello (art. 3 della legge sugli onorari dei magistrati), come pure l'ammontare della tassa per l'ispezione. Essa può delegare il relativo prelievo all'Ordine dei notai;

### **Art. 122**

<sup>1</sup>La sorveglianza diretta viene esercitata dagli ispettori notarili designati dal Tribunale d'appello fra i membri dell'Ordine dei notai, che trasmettono i loro rapporti al Consiglio di disciplina notarile. Valgono i motivi di esclusione e di ricusa previsti dal Codice di procedura civile. La cognizione dei motivi in materia spetta alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

<sup>2</sup>Le ispezioni hanno per scopo di verificare la corretta applicazione delle norme regolanti l'attività notarile.

<sup>3</sup>Viene prelevata una tassa annua per l'ispezione, posta a carico di ogni singolo notaio iscritto all'albo a copertura delle relative spese, stabilita entro un minimo di fr. 100.-- ed un massimo di fr. 300.--.

#### **Art 124**

<sup>1</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato revoca dalle funzioni il notaio al quale vengono a mancare i requisiti per l'ammissione al notariato (art. 21) o contro il quale si verifica un caso di cessazione (art. 25) se non vi è rinuncia volontaria.

<sup>2</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato può inoltre revocare dalle funzioni il notaio che per provata infermità, debolezza di mente o sopraggiunta manifesta incapacità, non adempie convenientemente ai doveri del suo ufficio e mette in pericolo gli interessi delle persone che fanno ricorso alla sua opera. La revoca, in questo caso, non sarà pronunciata se non quando una formale ingiunzione da parte del Consiglio di disciplina notarile di astenersi dall'esercizio sia rimasta senza effetto. Lo stato mentale o di salute dovrà essere attestato da un collegio di tre periti medici, uno dei quali designato dal notaio.

#### **Art. 127 cpv. 1 e 4 (nuovo)**

<sup>1</sup>Il Consiglio di disciplina notarile, d'ufficio o su segnalazione, applica le seguenti pene disciplinari, secondo la gravità della colpa e le conseguenze possibili:

1. l'ammonizione;
2. l'ammenda sino a fr. 5'000.--;
3. la sospensione dall'esercizio fino a 1 anno;
4. la radiazione dall'albo notarile.

<sup>4</sup>Entro 15 giorni dall'intimazione della sanzione disciplinare, il notaio può ricorrere alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

#### **Art 127 a (nuovo)**

##### **d) ispettori notarili**

<sup>1</sup>Il Consiglio di disciplina notarile è competente a reprimere in via disciplinare le violazioni commesse da parte degli ispettori notarili ai propri doveri d'ufficio.

<sup>2</sup>Le pene disciplinari possono essere a seconda della gravità della colpa: l'ammonizione, l'ammenda sino a fr. 5'000.--, e la destituzione dalla funzione.

<sup>3</sup>Avverso le decisioni del Consiglio di disciplina notarile è data facoltà di ricorso alla Camera per l'avvocatura e il notariato entro il termine di 15 giorni.



#### **Art. 128 cpv. 2**

<sup>2</sup>Entro 15 giorni dall'intimazione della decisione di sospensione, il notaio può ricorrere alla Camera per l'avvocatura e per il notariato del Tribunale d'appello; il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### **Art. 129**

##### **Norme generali a) procedura**

Ai procedimenti di revoca delle funzioni di notaio ed a quelli disciplinari si applicano le regole della legge di procedura per le cause amministrative.

#### **Art. 130**

##### **b) poteri di indagine**

Dovendosi appurare fatti e circostanze relativi al procedimento disciplinare o alla sospensione provvisoria, il Consiglio di disciplina notarile può avvalersi dei mezzi di indagine previsti dal codice di procedura penale.

### **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.

